

del 1886, da costituire un numero dieci volte superiore a quello delle Camere di commercio.

L'onorevole ministro sosterrà forse che è diversa la loro personalità giuridica? Io non lo credo.

Le Società operaie, costituite e riconosciute a norma della legge dell'aprile 1886, hanno una facoltà giuridica tale da presentarsi anche in giudizio.

Quindi, quando è indiscutibile che esiste un numero di Società legalmente riconosciute, Corpi veramente legali, che possono presentarsi in giudizio, e queste sono in quantità dieci volte superiore alle Camere di commercio, perchè non volete consacrare nell'articolo, almeno in omaggio alla eguaglianza tra il capitale ed il lavoro, il diritto a codeste Società che concedete alle Camere di commercio, e volete insistere a dare a questa legge l'impronta di una legge di sospetto contro gli operai?

Per queste ragioni mantengo il mio emendamento, anche nella certezza che possa essere solo a votarlo.

**Presidente.** L'onorevole Daneo ha facoltà di parlare.

**Daneo.** Io ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera sull'inconveniente, che, a parer mio, potrebbe derivare dalla formula che la Commissione ha sostituito a quella del Ministero.

Il progetto ministeriale, non solo più liberale, ma in questa parte anche più preciso di quello della Commissione, specificava che, i Collegi si potevano sciogliere per gravi motivi, attinenti alla amministrazione della giustizia; ed è certo che se possono esservi anche altri motivi, questi saranno sempre i prevalenti.

Ora volete che di tutti questi motivi attinenti alla amministrazione della giustizia, per esempio, della incapacità di giudicare, dimostrata ripetutamente da un Collegio arbitrale, giudichi il ministro di agricoltura e volete escludere il ministro guardasigilli, che ha per ufficio suo di sorvegliare alle funzioni, giudiziarie?

Volete che giudichi il solo ministro di agricoltura, mentre alla istituzione del Collegio sono concorsi entrambi, e si è voluto che concorressero entrambi perchè anche la giustizia entrava nelle attribuzioni del Collegio?

Ora, quando si tratta di pronunziare pre-

cisamente sulla attribuzione giudiziaria, volete che entri il solo ministro di agricoltura e commercio?

Supponendo che domani un procuratore del Re od un procuratore generale debba segnalare un Collegio dei *probi-viri* perchè amministra male la giustizia; or bene volete che lo segnali al ministro di agricoltura e commercio? Quindi a parte anche la necessità del Decreto Reale, che a me pareva assolutamente logica, io credo necessario il concorso dei due ministri, e prevalente quello della grazia e giustizia.

Passando ad altro tema, confesso che non partecipo a tutti i timori manifestati dall'onorevole collega Maffei, e mi permetterò di dirne le ragioni. Sarei molto propenso che fossero consultate le società operaie legalmente costituite; ma non posso a meno di osservare che non ritengo meno importanti quelle che vivono sotto il regime della libertà. Ora tutte queste associazioni, sulle quali lo Stato non esercita alcun controllo, naturalmente potrebbero intralciare l'azione del Governo tanto nello scioglimento che nella soppressione.

Insisto nel mio emendamento, perchè lo credo conforme allo spirito della legge.

**Presidente.** Verremo ai voti.

Gli onorevoli Fratti, Agnini, Guelpa e Maffei propongono la soppressione dell'articolo. La proposta equivale a votare contro l'articolo.

Poi l'onorevole Daneo propone:

« Al primo capoverso sostituire:

« I Collegi dei *probi-viri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con Decreto Reale, su proposta motivata dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio. »

Come la Camera vede, l'emendamento consiste in ciò che, mentre la Commissione propone che lo scioglimento dei Collegi dei *probi-viri* possa aver luogo con decreto del ministro di agricoltura e commercio, l'onorevole Daneo propone, invece, che lo scioglimento non possa aver luogo che per Decreto Reale, sentiti i due ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio. Porro anzi tutto a partito l'emendamento dell'onorevole Daneo al primo capoverso dell'articolo. Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova l'emendamento Daneo non è approvato).

Il secondo capoverso rimane come è: « In tal caso le nuove elezioni generali debbono